



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil
Segreteria Nazionale

Modalità e termini di fruizione del congedo ordinario a seguito della sentenza n. 218/22 del 18 gennaio 2024 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Si è tenuto stamattina un incontro di discussione sul tema in oggetto presso il compendio Viminale.

Nel ribadire una carenza organica cronica, nonché una carenza organizzativa oramai strutturale di gestione di tutto il personale tali da incidere in maniera determinante su quello che è il fenomeno di erosione del diritto al congedo, sempre più compresso per esigenze di servizio, in molte situazioni trasformatosi in una contrattazione il cui esito risulta incerto fino all'ultimo, abbiamo inteso chiarire alcuni aspetti per noi aventi carattere di preminenza rispetto al tema della remunerazione dei periodi di congedo non fruiti in caso di interruzione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo.

Abbiamo chiesto venga ribadita la necessità di risposta scritta alle istanze degli aventi diritto. Che vengano sollecitati tutti i datori di lavoro ad una pianificazione organizzativa tale da permettere la fruizione dei periodi di congedo, partendo dal principio in virtù del quale i momenti di riposo debbano essere goduti.

Abbiamo chiesto assicurazione affinché 'l'invito formale' al personale, atto a dimostrare l'esercizio diligente della parte datoriale a far fruire i congedi al personale entro i termini (così come da sentenza della Corte di Giustizia 218/22) non si trasformi in una decisione unilaterale del datore di lavoro sulle tempistiche della fruizione stessa. Abbiamo chiesto altresì una particolare attenzione affinché quanto stabilito in materia venisse correttamente applicato anche presso gli uffici interforze, laddove a dirigere l'ufficio potrebbe esserci personale appartenente ad altre forze di polizia.

Cari saluti,

Roma, 23 gennaio 2025

LA SEGRETERIA NAZIONALE